



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO

Provincia di Lecco

Piazza Leonardo Da Vinci 6 – 23826 Mandello del Lario (Lc)
Telefono: (+39) 0341.708111 Fax: (+39) 0341.1888405
Email: info@mandellolario.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO CIVICO

PREMESSA

L'art. 18 della Costituzione Italiana stabilisce che: *“I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale”*.

L'Amministrazione Comunale di Mandello del Lario favorisce e valorizza l'attività dei volontari attraverso riconoscimenti per le attività svolte, e sensibilizza la comunità locale sul valore del Volontariato civico con l'adozione di idonee iniziative di promozione dello stesso, in attuazione dei principi inviolabili di solidarietà sociale di cui all'art. 2 della Costituzione e dei principi di sussidiarietà orizzontale e partecipazione attiva del cittadino espressi dall'art. 118 comma 4 della Costituzione.

In applicazione inoltre del principio di diritto enunciato dalla Corte dei Conti sezione Autonomie nella sent. n. 26 del 24/11/2017 in forza al quale *“gli enti locali possono regolamentare le attività di utilità sociale effettuate da singoli volontari”*, il Comune di Mandello del Lario ha predisposto il seguente regolamento con la finalità di disciplinare lo svolgimento di attività di volontariato civico da parte di **cittadini singoli** finalizzato all'espletamento di attività e servizi a favore della collettività.

L'attività di volontariato pertanto potrà essere svolta:

- a. in **forma associata** dagli enti del terzo settore in applicazione delle norme del Codice del TERZO SETTORE (dlgs 117/2017) ed esclusivamente nel rispetto di specifiche convenzioni sottoscritte con i Servizi comunali;
- b. da **singoli volontari** nell'ambito di applicazione del presente Regolamento.

ARTICOLO 1 – OGGETTO E AMBITO DI INTERVENTO

Il presente Regolamento trova applicazione nelle attività di Volontariato civico (rif. L.R. 24/07/1993, n.22) svolte dal singolo Cittadino in collaborazione con il Comune.

Le attività di Volontariato civico sono finalizzate a rendere prestazioni di utilità ed interesse per la collettività, a far circolare e maturare in essa la cultura della solidarietà, ad accrescere ed integrare i servizi forniti dal Comune assicurando una migliore qualità degli stessi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo le attività di volontariato civico affidate a cittadini singoli possono essere svolte nei seguenti ambiti di intervento:

- ambito sociale: supporto alla collettività nell'area socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, attività ludiche ed espressive e/o di studio assistito;
- ambito tecnico/ambientale: tutela e salvaguardia dell'ambiente, cura del verde pubblico e/o spazi comunali, di monumenti, itinerari escursionistici, piccola manutenzione degli spazi pubblici o nei cimiteri (pulizia viali, decoro tombe abbandonate, ...), spalatura neve e spargimento sale su marciapiedi e/o nelle piazze;
- ambito della sicurezza urbana: sorveglianza dei bambini in prossimità delle scuole, osservazione anti degrado in parchi e/o aree della città, assistenza all'esodo e all'instradamento in eventi pubblici, lavori di piccola manutenzione e pulizia a tutela del patrimonio comunale;

È fatta salva pertanto la possibilità di attribuire ai Volontari Civici lo svolgimento di **ulteriori** attività non ricomprese nei predetti ambiti di possibile intervento, ovvero di variare la tipologia dei servizi sulla base di eventuali esigenze non attualmente previste o prevedibili, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente Regolamento.

ARTICOLO 2 – NATURA DELL'ATTIVITA'

Per attività di volontariato civico deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività di volontariato civico è libera e gratuita, non può essere considerata rapporto di lavoro dipendente, né dare diritto ad eventuali assunzioni o a titoli di preferenza in selezioni pubbliche di alcun genere.

L'impegno volontario va inteso come complementare e non sostitutivo dell'operato dei dipendenti comunali, e non deve essere indispensabile per garantire la normale attività istituzionale.

Sono escluse tutte le attività che comportano l'esercizio di pubbliche funzioni o la sostituzione di pubblici ufficiali.

Il coordinamento delle attività è affidato ai Servizi comunali e/o ai responsabili di struttura cui afferisce l'ambito di svolgimento dell'attività di volontariato civico.

ARTICOLO 3 – REGISTRO DEI VOLONTARI

Il soggetto interessato a svolgere attività di volontariato civico deve:

- essere maggiorenne,
- non avere riportato condanne penali, né essere a conoscenza di avere procedimenti pendenti per illeciti penali commessi in danno di persone e/o Pubbliche Amministrazioni;
- essere cittadino italiano o comunitario, o cittadino di Paesi Terzi munito di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;

Il soggetto inoltre deve compilare il modulo di ammissione predisposto dall'Amministrazione e reperibile sul sito web istituzionale o presso l'ufficio Protocollo, ed allegare le copie del documento di riconoscimento e della tessera sanitaria, in corso di validità.

Il Responsabile del Servizio convoca il soggetto per un colloquio conoscitivo ed opera le verifiche del caso, ed a seguito della accettazione della proposta provvede alla iscrizione del volontario nel Registro. Ad assicurazione attivata (cfr. art. 6) informa per scritto il volontario dell'avvenuto inserimento nel Registro e della conseguente possibilità di dare inizio alle attività.

Il Registro può essere aggiornato periodicamente con nuove iscrizioni o con la cancellazione dei soggetti non più disponibili, di quelli che dovessero perdere i requisiti per svolgere l'attività, di coloro che dovessero rifiutarsi di eseguire servizi secondo le indicazioni del Responsabile del Servizio competente. L'eventuale cancellazione viene comunicata al volontario uscente per iscritto.

ARTICOLO 4 – CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO CIVICO

1. L'organizzazione e la programmazione dei servizi comunali con l'impiego dei volontari viene programmata in relazione alle esigenze dell'ente ed alla disponibilità del volontario stesso, purché regolarmente iscritto nel Registro.
2. Data la natura del servizio di volontariato civico, i soggetti inseriti nel Registro hanno un dovere di collaborazione con il Responsabile del Servizio in base alle singole attività richieste ma senza alcun vincolo di subordinazione che possa essere paragonato ad un rapporto di dipendenza.
3. In nessun caso è possibile trasformare il rapporto di volontariato in rapporto di lavoro dipendente.

ARTICOLO 5 – DOVERI DEL VOLONTARIO

1. Il volontario si impegna ad agire con diligenza e correttezza.
2. Il volontario si impegna a tenere indenne l'Amministrazione Comunale per ogni fatto doloso o colposo posto in essere dal medesimo.
3. Il volontario opera assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito, in forma coordinata con il Responsabile del Servizio e nel rispetto di quanto sottoscritto nel modulo di ammissione alla iscrizione nel registro dei volontari.

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DEL COMUNE

1. L'Amministrazione comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità o comunque attività che possono compromettere l'incolumità psico-fisica in relazione alle caratteristiche individuali dei volontari.
2. L'Amministrazione comunale è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività di volontariato.
3. Limitatamente ai giorni e negli orari di svolgimento delle funzioni di volontario, gli iscritti nel Registro dei Volontari sono assicurati con oneri a carico dell'Amministrazione Comunale contro i rischi di infortunio in cui potrebbero incorrere e contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni loro affidate.
4. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari.
5. L'Amministrazione rilascia ai singoli volontari, su richiesta, un documento attestante l'attività svolta.
6. L'organizzazione delle attività tiene conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative.

ARTICOLO 7 – COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA'

L'attività dei volontari è coordinata dal Responsabile di struttura cui afferisce l'ambito di svolgimento dell'attività di volontariato civico.

In particolare il Responsabile, direttamente o tramite suo delegato, deve:

- provvede alla gestione dell'attività, organizzando, sovrintendendo, verificando e vigilando sulle prestazioni svolte a supporto del personale comunale;
- adottare ogni misura utile a consentire lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza e ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e le altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione;
- verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici e/o attraverso altre idonee procedure;
- tenere conto che le mansioni affidate al volontario non possono comportare l'esercizio di poteri repressivi o impositivi.

ARTICOLO 8 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. L'Amministrazione comunale avrà cura di dotare i volontari di apposito cartellino identificativo che indica la natura volontaria dell'attività e rende i soggetti riconoscibili da terzi.
2. Nell'espletamento della propria attività i soggetti si ispirano ai doveri di correttezza nei confronti del Comune e dell'utenza e sono tenuti ad effettuare i servizi richiesti con diligenza e buon senso e nel pieno rispetto delle norme sulla sicurezza.
3. I volontari non saranno autorizzati all'uso di automezzi o strumenti a motore comunali.
4. In caso di utilizzo di attrezzature proprie, i volontari si devono attenere scrupolosamente alle istruzioni relative al loro uso, manutenzione e sicurezza comunicate dal produttore.

ARTICOLO 9 – RIMBORSO SPESE

1. Le spese necessarie all'esercizio dell'attività di volontariato, comprese quelle di modesta entità, devono essere preventivamente autorizzate per scritto dal Responsabile del Servizio.
2. Il Responsabile del Servizio autorizza preventivamente le spese necessarie nei modi in uso presso l'ente, e autorizza il rimborso delle spese connesse all'attività prestata solo quando ritenute necessarie e opportunamente documentate.

ARTICOLO 10 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI-PROCEDURALI

All'esito del colloquio di cui all'art. 3 e prima di procedere con l'attività di volontariato civico viene sottoscritto dalle parti **un progetto** di attività concordato tra le parti dal quale risulti:

- a) che l'attività è prestata a titolo di volontariato gratuito e per l'esclusivo fine della solidarietà sociale, con eccezione di ogni altro tipo di rapporto di lavoro dipendente;
- a) la disponibilità a fornire la prestazione offerta con la possibile continuità e tenuto conto delle esigenze del volontario, le quali devono essere possibilmente comunicate con anticipo;
- b) l'obbligo di comportamento secondo le regole della correttezza e della buona fede e di diligente custodia dei materiali di lavoro eventualmente forniti;
- c) l'impegno dell'amministrazione ad assicurare il lavoratore volontario contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi.

ARTICOLO 11 – CONTROLLI E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO CIVICO

1. Il Responsabile del Servizio competente controlla il corretto svolgimento delle attività dei volontari ed ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario qualora:

- a) da esse possa derivare un pericolo per soggetti terzi;
- b) da esse possa derivare un danno;
- a) vengano a mancare le condizioni richieste dal Regolamento e/o dagli accordi sottoscritti;
- b) siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità;
- c) l'Amministrazione, a sua insindacabile scelta, non ritenga più opportuno il servizio prestato.

2. I volontari possono interrompere in qualsiasi momento l'attività prestata in favore del Comune dandone immediata comunicazione al Responsabile del Servizio interessato.

ARTICOLO 12 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, entra in vigore e viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. _____ 46 del 16-11-2023